

FrancoAngeli

IL GOVERNO AZIENDALE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

**a cura di
Luciano Marchi
Rosa Lombardi
Luca Anselmi**



**Società Italiana di Ragioneria
e di Economia Aziendale**

La collana *Sistemi Informativi, Management e Controllo* accoglie monografie scientifiche che studiano i sistemi informativi nei diversi ambiti dell'economia d'azienda. L'attenzione è sulle interconnessioni tra l'information and communication technology, i processi informativi, la gestione, l'organizzazione e il controllo d'azienda. La collana intende essere un punto di riferimento per la comunità italiana di studiosi e ricercatori che indagano la modellizzazione, i comportamenti, le opportunità, le implicazioni e gli impatti nell'implementazione e nell'utilizzo della tecnologia per la gestione delle informazioni a supporto dei processi di pianificazione, di decisione, di gestione e di controllo nelle diverse aree aziendali (governo e strategia, amministrazione finanza e controllo, auditing e compliance, marketing e commerciale, produzione e approvvigionamenti, organizzazione, ricerca e sviluppo, logistica, ecc.), nei diversi settori economici, nei diversi sistemi (aziende private, pubbliche, di servizi, di produzione, non profit, ecc.), sottosistemi (commesse, progetti, business unit, rami d'azienda, ecc.) e aggregati aziendali (accordi e alleanze, reti d'aziende, gruppi, ecc.).

Sono inoltre di interesse della collana i lavori di ricerca che propongono un'analisi:

- dei riflessi delle ICT sui modelli di business e sul rapporto azienda-ambiente;
- della misurazione, valutazione e comunicazione dell'impatto dell'implementazione e dell'uso della tecnologia per la gestione e il controllo di attività e processi;
- delle implicazioni della tecnologia sui ruoli e sulle competenze dei diversi attori aziendali, sui modelli decisionali, sugli strumenti utilizzati.

La collana intende essere un'opportunità di divulgazione, nel rispetto dei criteri di double blind peer reviewing, di lavori scientifici monografici e di contributi di conferenze scientifiche di alto livello, basati su differenti metodologie di ricerca, di tipo teorico o empirico.

Direttore: Daniela Mancini (Università di Napoli Parthenope)

Co-Direttori: Nicola Castellano (Università di Macerata), Katia Corsi (Università di Sassari), Paolo Spagnoletti (LUISS)

Comitato editoriale: Federico Barnabè (Università di Siena); Francesco Bellini (UniNettuno), Enrico Bracci (Università di Ferrara); Adele Caldarelli (Università di Napoli Federico II); Andrea Cardoni (Università di Perugia); Francesca Cesaroni (Università di Urbino); Maria Serena Chiucchi (Università di Ancona); Mariano Corso (Politecnico di Milano); Francesca Culasso (Università di Torino); Daniele Dalli (Università di Pisa); Paola Dameri (Università di Genova); Fabrizio D'Ascenzo (Università di Roma La Sapienza); Marco De Marco (UniNettuno); Giuseppe D'Onza (Università di Pisa); Andrea Fradeani (Università di Macerata); Michele Galeotti (Università di Roma La Sapienza); Lucia Giovanelli (Università di Sassari); Giuseppina Iacoviello (Università di Pisa); Stefano Garzella (Università di Napoli Parthenope); Arianna Lazzini (Università di Modena); Rosa Lombardi (Università di Roma La Sapienza); Maria Pia Maraghini (Università di Siena); Luciano Marchi (Università di Pisa); Concetta Metallo (Università di Napoli Parthenope); Rosalba Miraglia (Università di Catania); Antonella Paolini (Università di Macerata); Luisa Pulejo (Università di Messina); Cecilia Rossignoli (Università di Verona); Alessandro Spano (Università di Cagliari); Enrico Supino (Università di Bologna).

Membri internazionali: Elisabetta Magnaghi (Université Catholique de Lille, Lille, France), Lapo Mola (Skema Business School, Sophia Antinopolis, France), Joshua Onome Imoniana (University of São Paulo, São Paulo, Brasil), Enrique Bonson (University of Huelva, Spain).



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

http://www.francoangeli.it/come_pubblicare/pubblicare_19.asp

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

IL GOVERNO AZIENDALE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

**a cura di
Luciano Marchi
Rosa Lombardi
Luca Anselmi**



**Società Italiana di Ragioneria
e di Economia Aziendale**

FrancoAngeli

Copyright © 2016 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia*
(CC-BY-NC-ND 3.0 IT)

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

IL GOVERNO AZIENDALE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

III

BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E SOCIALE



Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale

SOMMARIO

LUCIANO MARCHI

Introduzione p. 5

KATIA CORSI, ELISABETTA MAGNAGHI, DANIELA MANCINI

Tradizione e innovazione della comunicazione non finanziaria:
la “prontezza” delle società quotate all’adozione della Direttiva
2014/95/UE » 7

ALESSANDRO LAI, SILVIA PANFILO, RICCARDO STACCHEZZINI

The governance of risks, state accountability and the rhetoric
of accounting: a case study » 29

SIMONA ALFIERO, MASSIMO CANE, PAOLA DE BERNANRDI,
FRANCESCO VENUTI

Investigating risk disclosure practices in European listed
companies. What’s going on about reputational risk? » 47

VINCENZO FASONE, ELISA RITA FERRARI, DEBORAH GERVASI

L’integrated reporting alla luce del framework internazionale.
Prime evidenze dall’esperienza italiana » 71

ANTONELLA SILVESTRI, STEFANIA VELTRI

Evaluating the integrated report quality » 91

GIUSEPPE IANNIELLO, MICHELA PICCAROZZI, ALESSANDRA
STEFANONI

Analisi del contenuto dei sustainability report dei produttori di
batterie per veicoli elettrici » 109

FRANCESCO BADIA

Rilevanza del capitale intellettuale e sua incidenza sui valori di
mercato nelle grandi imprese quotate italiane: elementi di
misurazione e rendicontazione » 125

FEDERICA DE SANTIS

Factors affecting the role of auditors in practice: a field study » 145

GIUSEPPE IANNIELLO, MARCO MAINARDI, FABRIZIO ROSSI
Il contributo della Consob al controllo di qualità nella revisione
contabile

» 165

IL CONTRIBUTO DELLA CONSOB AL CONTROLLO DI QUALITÀ NELLA REVISIONE CONTABILE

Giuseppe Ianniello¹, Marco Mainardi², Fabrizio Rossi¹

1. Introduzione

Come noto dalla teoria dell'agenzia (e.g., Watts e Zimmerman, 1983), il rapporto tra azienda revisionata e società di revisione è definito da un complesso di relazioni che si sviluppano sulla base di un accordo, oltre che su elementi comportamentali che non possono essere definiti contrattualmente. Un contributo alla gestione di tale rapporto è dato dalla normativa esistente in un certo contesto economico e sociale. Si intuisce che in tale relazione si combinano almeno due elementi: regole e mercato. L'intreccio di questi due elementi può condurre alla nozione culturale di controllo contabile che si colloca tra la funzione di servizio pubblico e l'attività imprenditoriale con scopo di profitto. La finalità della revisione contabile, sebbene ampiamente riconosciuta nella sua moderna definizione contenuta nei principi di revisione, ha sempre creato ambiguità nel suo contenuto operativo e nei riflessi sulla società e il mercato, in particolare, dei capitali. Tale dualismo è ben evidenziato nel Libro Verde della Commissione Europea, pubblicato nel 2010 e avente per titolo "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi". In tale documento (pp. 3-4) si afferma che "i revisori contabili hanno un ruolo importante e che la legge affida loro il compito di effettuare revisioni legali dei conti. Questo compito corrisponde ad un ruolo sociale, quello di fornire un parere sulla verità e la giustezza dei bilanci delle entità sottoposte a revisione contabile. È tempo di analizzare se questa funzione sociale venga effettivamente svolta. Alcune parti in causa hanno espresso preoccupazione in merito alla pertinenza della revisione contabile nel contesto attuale in cui operano le società. Per altre parti in causa può essere difficile comprendere che i bilanci di un istituto potessero suggerire 'ragionevolezza' e 'solidità' anche quando l'istituto si trovava in realtà in difficoltà finanziarie. Il fatto che queste parti in causa possano non conoscere i limiti della revisione contabile (rilevanza, tecniche di campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e responsabilità dei dirigenti) crea un divario di aspettative. La Commissione è perciò del parere che vi sia bisogno di un dibattito

¹ Università della Tuscia, Viterbo.

² Università di Firenze.

approfondito per decidere le misure da adottare per garantire che la revisione dei bilanci e le relazioni di revisione siano adeguate alla loro finalità (*'fit for purpose'*)”.

In tale contesto si inseriscono gli strumenti regolamentari e normativi disponibili per migliorare la qualità della revisione contabile. Tra questi è prevista una forma di vigilanza e di controllo pubblico sull'attività svolta dalle società di revisione. La forma ed i contenuti di tale funzione può essere diversa a seconda dei contesti istituzionali e dei momenti storici. Ad esempio, un passaggio rilevante nel contesto europeo è costituito dalla Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 che all'articolo 32 ha previsto un sistema di vigilanza pubblico governato (almeno in maggioranza) da soggetti esterni alla professione. Tale previsione, almeno implicitamente, esprime l'insufficienza dei meccanismi di controllo di qualità peer review tradizionalmente utilizzati dalle società di revisione nei contesti anglosassoni (e.g., Fogarty, 1996). L'approccio tendente ad una vigilanza pubblica indipendente e integrata nell'Unione Europea è stato confermato e rafforzato con la Direttiva 2014/56/UE in cui è previsto anche un comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB). Si prevede, infatti, che le autorità di vigilanza nazionali trasmettano ogni anno al CEAOB “le informazioni aggregate relative a tutte le misure e a tutte le sanzioni amministrative applicate” e, di conseguenza, “il CEAOB pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale”. Inoltre, nell'art. 32 della nuova Direttiva 2014/56/UE si statuisce che l'autorità di vigilanza nazionale deve essere “diretta da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale” e che “tali persone sono selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente”, pertanto, si rafforza l'indipendenza dalla professione contabile (oggetto della vigilanza) che nella versione precedente poteva essere presente in posizione di minoranza. Il recente D. Lgs. 135/2016 che attua in Italia la Direttiva 2014/56/UE, insieme al Regolamento Europeo n. 537/2014 relativo alla revisione contabile degli enti di interesse pubblico stabiliscono il nuovo quadro entro cui svolgere il controllo di qualità sull'attività dei revisori.

Nell'ambito di tale cambiamento previsto per la vigilanza europea sull'attività dei revisori contabili, nel presente lavoro intendiamo analizzare il caso italiano relativamente all'attività di vigilanza svolta dalla Consob nei confronti delle società di revisione. Dopo 40 anni dalla istituzione della Consob, la presente indagine si propone di analizzare l'approccio seguito dall'autorità di controllo dal momento dell'istituzione fino al 2015. In

particolare, negli anni iniziali viene descritta la politica di vigilanza seguita, mentre nel periodo 1998 – 2015 viene svolta una verifica empirica finalizzata a individuare l'eventuale contributo al miglioramento della qualità della revisione contabile. Tale scopo viene raggiunto suddividendo il periodo di osservazione in due segmenti: fino al 2002 e dopo tale anno, in occasione dell'approvazione di una nuova serie di principi di revisione. In tal modo, possiamo cogliere anche l'eventuale impatto che i principi di revisione possono avere nell'attività di vigilanza della Consob. Si intende svolgere tale indagine utilizzando come primaria fonte di informazione la relazione annuale che ogni anno entro il 30 giugno la Consob deve presentare al Ministro del tesoro relativa all'attività svolta nell'anno precedente. In aggiunta, si intende utilizzare il data base pubblico disponibile sul sito web Consob per ricercare e analizzare i provvedimenti assunti dalla Consob nel processo di vigilanza (controllo di qualità) sull'attività svolta dalle società di revisione.

Il lavoro prosegue nel seguente modo. Il paragrafo 2 presenta il tema del controllo di qualità nella revisione contabile e la relativa letteratura di riferimento. Il paragrafo 3 analizza il caso della vigilanza svolta dalla Consob nei primi anni dalla sua costituzione. Il paragrafo 4 descrive il metodo di ricerca e la formulazione delle ipotesi. Infine, si presentano i risultati della verifica empirica seguiti dalle conclusioni.

2. Peer review e vigilanza esterna nel controllo di qualità della revisione contabile

In teoria, la qualità della revisione contabile può essere definita almeno da due componenti (De Angelo, 1981): la probabilità che il revisore rilevi un problema nei conti del soggetto revisionato (competenza tecnica) e la probabilità che comunichi tale problema al pubblico interessato (indipendenza). L'esigenza di migliorare la qualità della revisione contabile si è particolarmente accentuata a partire dagli scandali finanziari verificatisi all'inizio degli anni duemila negli Stati Uniti e in Europa (e.g., Sikka *et al.*, 2009). Il controllo di qualità della revisione può attuarsi mediante meccanismi di autoregolamentazione (peer review), con il ricorso ad una autorità pubblica indipendente (esterna alla professione), o con forme combinate dei due meccanismi che comunque possono coesistere. In teoria, il quadro regolamentare e i meccanismi adottati operativamente presentano un diverso livello di indipendenza dei soggetti che effettuano le verifiche, ma anche diversità in merito all'oggetto specifico delle ispezioni, alla tempistica di svolgimento e alle modalità di pubblicazione dei risultati dall'attività di vigilanza. Ad esempio, negli Stati Uniti, a partire dagli anni

settanta del secolo scorso, l'attività delle società di revisione è stata tradizionalmente sottoposta a meccanismi di controllo peer review gestiti dalla stessa professione contabile. Nel 2002, con l'approvazione del Sarbanes-Oxley Act (SOX), è stata prevista una vigilanza esterna alla professione da parte di una autorità indipendente, il Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Il passaggio da una sistema di peer review ad uno di vigilanza con autorità pubblica ha aperto una serie di domande sull'efficacia dei due meccanismi (DeFond, 2010). Precedenti lavori di ricerca hanno cercato di valutare l'efficacia dei diversi procedimenti di controllo della qualità mediante verifiche empiriche.

Uno degli aspetti indagati è l'impatto dei provvedimenti derivanti dal processo di vigilanza sulla quota di mercato della società di revisione oggetto del provvedimento. Ad esempio, Lennox e Pittman (2010) evidenziano che la pubblicazione delle carenze emerse nell'attività ispettiva del PCAOB non ha avuto effetti sulle quote di mercato delle società di revisione coinvolte nei giudizi. Una possibile spiegazione di tale evidenza può trovarsi nella modalità, non sufficientemente informativa, di comunicare al pubblico i risultati dell'attività ispettiva. In effetti, i rapporti ispettivi del PCAOB includono una parte pubblica (I Parte) che sintetizza le lacune emerse nel processo di revisione e una parte non pubblica (II Parte) che sintetizza le deficienze osservate nelle procedure di controllo della qualità seguite dalle società di revisione. Quest'ultima parte dei rapporti ispettivi viene pubblicata solo nel caso in cui la società di revisione non dimostri di aver attuato dei cambiamenti soddisfacenti alle procedure di controllo della qualità entro i 12 mesi successivi alla contestazione. Analizzando i casi in cui tale seconda parte dei rapporti ispettivi è stata pubblicata, Nagy (2014) dimostra che le società di revisione perdono una quota di mercato significativa a seguito di tale pubblicazione. Pertanto, i report dell'Autorità di vigilanza sulle criticità relative alle procedure di controllo qualità sembrano avere influenza sulla reputazione (qualità) del revisore. A tale proposito, un caso particolare è stato quello relativo alla prima sanzione nei confronti di una Big 4, cioè Deloitte nel corso del 2007. Le conseguenze di tale provvedimento nei confronti di Deloitte hanno determinato un aumento del rischio di perdere clienti ed un abbassamento dei compensi per i servizi di revisione nei tre anni successivi al provvedimento sanzionatorio, senza, tuttavia, chiare evidenze di miglioramento della qualità della revisione nel periodo post sanzione (Boone et al., 2015).

Un'altra linea di ricerca si occupa di esaminare le informazioni relative ai principi di revisione che più frequentemente vengono contestati dalle autorità di vigilanza alle società di revisione. Hermanson et al. (2007), analizzando i

primi anni di attività ispettiva del PCAOB, sulla base di un campione di 316 rapporti ispettivi condotti nei confronti di piccole società di revisione, evidenziano che l'80% delle lacune emerse nel conduzione del controllo contabile è riconducibile a insufficienti verifiche (test) sostanziali, il 15% si riferisce alla relazione per esprimere il giudizio, infine, il 5% deriva da verifiche (test) sui controlli. La nostra ricerca si inserisce in tale direttrice di studio, osservando il caso italiano.

Un altro aspetto oggetto di osservazione è la possibile relazione tra risultati dei programmi peer review e l'impatto sul mercato della revisione. Casterella et al. (2009) dimostrano che gli esiti del programma peer review gestito dall'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), negli Stati Uniti, sembrano fornire indicazioni sulla effettiva qualità del servizio di revisione contabile. Anche Hilary e Lennox (2005) evidenziano che il programma peer review dell'AICPA presenta informazioni credibili, osservando l'impatto sugli incarichi ottenuti (o persi) nell'anno seguente alla pubblicazione dell'esito favorevole (o sfavorevole) della peer review. Un tentativo di comparare i risultati del programma peer review con le prime ispezione del PCAOB ha evidenziato che entrambe i meccanismi presentano punti di forza e di debolezza (Anantharaman, 2012).

Infine, altre ricerche condotte mediante questionari hanno evidenziato che i partner di società di revisione percepiscono il contributo dalle ispezioni del PCAOB di livello inferiore rispetto al beneficio derivante dai controlli interni di qualità (internal quality reviews) (Houston e Stefaniak, 2010). Ciò conferma la semplice intuizione che la professione contabile preferirebbe meccanismi interni di controllo rispetto a forme di vigilanza esterna.

3. La regolamentazione dell'attività di vigilanza sulle società di revisione: la Consob nella fase iniziale

La vigilanza sulle società di revisione da parte di una autorità pubblica è stata affidata alla Consob sin dall'iniziale regolamentazione (D.P.R. 136/1975, abrogato successivamente dal D.Lgs. 58/1998, seguito da provvedimenti di riforma, D.Lgs. 39/2010 e D.Lgs. 135/2016). Tra i compiti assegnati alla Consob, finalizzati a ottenere una revisione di elevata qualità, vi erano quelli previsti dall'art. 10 (Tenuta dell'albo). In tale norma era previsto che:

1. la Consob vigila sull'attività delle società di revisione iscritte all'albo per controllarne l'indipendenza, l'idoneità tecnica e il modo con cui esercitano il controllo contabile;
2. nell'esercizio della vigilanza la Commissione può:

- a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
- b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali;
- c) raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle società e per la verifica dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri. I principi e criteri anzidetti sono pubblicati con le forme e le modalità determinate dalla stessa Commissione.

Per svolgere tali compiti, unitamente alle altre funzioni di vigilanza sul mercato di borsa e sulle società quotate, la Consob evidenzia sin dalla sua costituzione un elemento chiave per rendere effettive le funzioni assegnate. Infatti, nella relazione del 1975 (Consob, 1976, p. 5) si evidenzia la carenza di personale e struttura organizzativa ottenuta dal Ministero del Tesoro. Nella missione di fondo della Consob vi è quella di garantire informazioni economico finanziarie attendibili per il mercato di borsa. Si tratta del tema centrale in qualsiasi mercato finanziario in modo da alimentare la fiducia dei risparmiatori nei confronti del mercato del capitale di rischio. In tale quadro, si inserisce per la prima volta in Italia l'obbligo della revisione contabile di bilancio delle società quotate in borsa. È importante sottolineare che sin dall'istituzione della revisione obbligatoria (allora definita certificazione di bilancio) le società di revisione sono state sottoposte ad una attività di controllo da parte di una autorità pubblica. Tale scelta politica crea la necessità di personale con adeguate competenze per svolgere tali compiti istituzionali con il conseguente problema del relativo costo. Oltre al problema relativo al finanziamento, che gradualmente si è spostato sui soggetti vigilati tenuti a versare dei contributi, Spaventa (2007) segnala anche il problema storico della struttura operativa e di governance della Consob.

È evidente che la parte attuativa della norma relativa alla revisione di bilancio ha richiesto una graduale attuazione nel tempo sia per la formazione iniziale dell'Albo Speciale che per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle medesime società di revisione. Si ricorda che l'Albo speciale viene formato nel 1980 con 20 società di revisione iscritte (15 italiane e 5 straniere) rispetto a un totale di 35 domande di iscrizione (6 estere e 29 italiane). Con i primi incarichi di revisione conferiti nel corso del 1981 (88 approvati e 2 non approvati), la Consob si pone il problema di come espletare i compiti di vigilanza sulle società di revisione iscritte nell'Albo speciale.

3.1 Richiesta e analisi di informazioni (dati, notizie, atti, documenti)

In un approccio definibile di esame documentale, sin dal 1981, la Consob avvia un *modus operandi* consistente nel richiedere una serie di dati e notizie nonché nella trasmissione di una serie di atti e documenti la cui sistematica acquisizione consente di verificare la permanenza dei requisiti di indipendenza, di efficienza organizzativa e di idoneità tecnica delle società stesse, come pure di conoscere il modo in cui vengono svolte le funzioni di controllo contabile.

Dopo l'acquisizione di tali informazioni, la Consob svolge un'analisi per monitorare diversi aspetti del lavoro di revisione di ciascuna società di revisione ed in tal modo comincia ad acquisire una visione d'insieme del settore. L'esame dei documenti sembra avere rilevanza nella fase iniziale dell'attività di vigilanza della Consob. Ad esempio, l'attenzione nell'esaminare le relazioni di certificazioni, da cui emergono diverse discordanze rispetto al modello indicato dalla Consob (Consob, 1983). In due casi particolari, il giudizio del revisore era scritto in modo che "appariva non chiaro se la società di revisione avesse inteso o meno rilasciare la certificazione del bilancio nel suo complesso" (Consob, 1983). Si evince sin da questi primi esempi, la rilevanza svolta dagli standard di riferimento (ad esempio, il modello di relazione) al fine di valutare i documenti richiesti e trasmessi dalle società di revisione. In tal modo, può avviarsi un processo di controllo finalizzato al miglioramento della revisione, segnalando divergenze rispetto agli standard di riferimento.

Nel periodo iniziale, l'invio dei documenti avviene in forma cartacea e nel 1991 si assiste al primo invio su supporto magnetico (Comunicazione Consob n. 91/001877 dell'11 aprile 1991). Pertanto, con il contributo dell'IT si avvia anche una fase che permette un'analisi più efficiente del data base informativo disponibile.

La serie articolata di informazioni e documenti richiesti periodicamente alle società di revisione tocca diversi aspetti della loro attività: l'andamento gestionale, l'organizzazione interna, gli incarichi assunti, i modi di svolgimento degli stessi, ecc. Attraverso l'esame dei documenti è possibile rilevare una serie di problemi relativi all'attività delle società di revisione (ad esempio, casi di carenti strutture organizzative per società di revisione di non grandi dimensioni rispetto all'incarico ricevuto). Tali richieste di informazioni e documenti sono istituzionalizzati con scadenze annuali ovvero semestrali nel 1984 (Comunicazione Consob n. 84/08819 del 14 giugno 1984). Un approccio alla vigilanza di questo tipo richiede anche un attento aggiornamento delle informazioni e documenti richiesti, in modo da

evitare appesantimenti per le società vigilate e migliorare l'efficienza dei controlli in base alle questioni che emergono non espressamente previste dalla normativa (ad esempio, la questione dell'utilizzo dei "collaboratori" da parte delle società di revisione e la possibile elusione delle norme relative alle incompatibilità previste per il personale dipendente, Comunicazione Consob n. 12470 del 12 luglio 1985). Un ulteriore processo di razionalizzazione della procedura di periodico inoltro istituzionale dalle società di revisione alla Consob di dati e documenti (proposte di servizi, relazioni di certificazione, esame bilanci società di revisione, ore di lavoro previste nei budget ed effettuate – esame delle cause delle differenze) avviene nel 1989 con la Comunicazione Consob n. SOC/RM/89003743 del 24/7/1989.

Per risolvere i problemi relativi alla revisione emergenti dall'attività di vigilanza, la Consob coinvolge direttamente la professione contabile nelle sue decisioni costituendo nel 1985 un "comitato ristretto" composto da rappresentanti della Consob e dell'Assirevi (costituita da società di revisione prevalentemente di matrice anglosassone). Tale coinvolgimento assume significato politico in termini di vigilanza, in particolare, sul tema del controllo di qualità da parte di Assirevi sull'attività svolta dalle società di revisione associate. Si tratta del programma di controllo della qualità della revisione basato sulla logica peer review. A tale proposito, "La Consob, peraltro, ha ritenuto di approfondire alcuni dei punti di maggior rilievo di tale programma, con particolare riferimento allo svolgimento dello stesso nel pieno rispetto dell'intera normativa in materia (segreto professionale, ecc.). E in tale ottica ha inviato all'Assirevi una nota con la quale ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di una attuazione corretta dell'iniziativa" (Consob, 1985, p. 139).

Il coinvolgimento della professione prosegue anche negli anni seguenti, infatti con riferimento all'Assirevi e all'AIRE (costituita da società di revisione di matrice italiana), la Consob segnala che tali associazioni di categoria "sono state sensibilizzate pertanto sulla necessità di una più attenta vigilanza sulle proprie associate affinché l'espletamento degli incarichi di revisione sia in ogni occasione ispirato a corretti principi deontologici e professionali, al fine di garantire comunque il requisito dell'indipendenza, nonché la qualità e la correttezza dell'attività svoltaaffinché adottino le opportune iniziative volte ad assicurare il rispetto di adeguati standards qualitativi ad opera delle associate, anche mediante l'effettuazione di un efficace controllo di qualità." (Consob, 1990, p. 224). È possibile argomentare che l'approccio seguito in questa fase sia stato influenzato anche dalle tipiche difficoltà iniziali per la formazione delle conoscenze

tecniche necessarie per un controllo di qualità della revisione, creando lo spazio per una forma di autoregolamentazione (programma peer review di associazioni professionali), in qualche modo riconosciuta dall'autorità di vigilanza. In effetti, si riconosce l'esistenza di un trade-off tra capacità tecniche e indipendenza nella scelta tra sistemi di peer review e vigilanza pubblica esterna alla professione (e.g., DeFond, 2010). Inoltre, per la Consob, esiste un'area di intervento a carattere non imperativo che richiede forme di dialogo costante con i soggetti regolati: la cd. attività collaborativa in merito alla corretta interpretazione dei testi normativi e regolamentari (Rescigno, 2001: 116-121).

3.2 Attività ispettiva

Un altro approccio seguito dalla Consob per svolgere la funzione di vigilanza consiste nell'attività ispettiva. Nel settembre del 1982 viene svolta la prima ispezione presso una società di revisione iscritta nell'Albo speciale. L'ispezione si conclude nel 1983 e le determinazioni sono comunicate alla società di revisione evidenziando la richiesta di un rafforzamento strutturale entro un termine prefissato cui la società si adegua. Nello stesso anno (1983) si avvia la seconda ispezione sulla base di fatti riportati da un settimanale finanziario. Nel successivo anno (1984) non si sono rese necessarie attività ispettive presso società di revisione.

Tali prime ispezioni si caratterizzano per due elementi:

- scelta della società motivata da fatti già noti, e non nell'ambito di un programma di ispezioni sistematico;
- i risultati analitici non sono pubblicati ma solo comunicati al revisore mentre l'informazione pubblica è di carattere generale ed evidenzia sinteticamente, ad esempio, la richiesta di "rafforzamento strutturale".

Lo sforzo di rendere l'attività ispettiva sistematica emerge nel 1986, con l'adozione, in data 3 settembre 1986, del regolamento di organizzazione e funzionamento (reso esecutivo con d.p.c.m. dell'8 ottobre 1986) che disciplina, tra l'altro, in apposito Capo (II), l'attività ispettiva. Tuttavia, la Consob evidenzia l'inefficacia del sistema sanzionatorio, in quanto la legislazione prevede la sola possibilità estrema di cancellazione della società di revisione dall'Albo speciale oltre alla carenza del personale dell'Ufficio ispettivo (Consob, 1986). In ogni caso, le verifiche ispettive sono orientate ad accertare:

- l'idoneità tecnica e le modalità di svolgimento dell'attività di controllo contabile, mediante l'esame delle "carte di lavoro";
- l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità;

- la corrispondenza tra i dati e le notizie forniti alla Consob e la documentazione tenuta presso la società di revisione;
- l'eventuale espletamento di attività non comprese nell'ambito dell'oggetto sociale (organizzazione e revisione contabile).

Nel 1987 la Consob attua 7 verifiche ispettive che hanno coinvolto 50 bilanci revisionati. La Consob utilizza "lettere di richiamo" a seconda della gravità dei rilievi destinate alle società di revisione per segnalare violazioni e inadempienze. Tali lettere sono pubblicate sul bollettino della Consob (Bollettino Consob n. 7, luglio 1987; Bollettino Consob n. 9, settembre 1987 e Bollettino Consob n. 11, novembre 1987) in forma anonima per informare il pubblico dell'esito delle verifiche.

Si tratta di un passaggio rilevante in quanto la lettera di richiamo è stata individuata come strumento per colmare una "carezza legislativa che non prevede alcuna sanzione intermedia rispetto all'ipotesi estrema di cancellazione dall'Albo Speciale (art. 11 del d.p.r. n. 136 dei 1975)" (Consob, 1987, p. 131).

Con il D.Lgs. 88/1992 (attuazione in Italia dell'VIII Direttiva Europea relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) si colma tale vuoto legislativo, prevedendo un sistema di sanzioni intermedie rispetto alla cancellazione. Ad esempio, nei casi di gravi irregolarità, la Consob può intimare alla società di revisione di non avvalersi, nell'attività di revisione, per un periodo non superiore a due anni delle persone alle quali siano ascrivibili tali irregolarità; la Consob può inoltre vietare alle società di revisione di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a un anno. Sanzioni pecuniarie sono previste nel caso di omessa o ritardata comunicazione di fatti sociali di particolare rilevanza. Tale nuovo sistema sanzionatorio risulta applicabile alle irregolarità riscontrate a partire dal 1993. Le nuove possibilità di sanzione si delineano mediante l'invio di "lettere di contestazione" e dopo l'istruttoria basata sulle controdeduzioni si giunge alla determinazione finale. Nel 1994, per la prima volta, la Consob conclude una istruttoria (avviata nel 1993) nei confronti di sue società di revisione con l'intimazione di non avvalersi — per un anno in un caso e per due anni nell'altro — della collaborazione dei soci firmatari delle relazioni di certificazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, secondo comma, lett. a) del d.p.r. 136/75. (Consob, Relazione, 1993, p. 137). Un altro provvedimento si ha nel 1995, rivolto a una società di revisione, con sospensione di due soci per un periodo di due anni.

È opportuno segnalare che tra i contenuti delle lettere di richiamo vi è anche quello relativo alle procedure di controllo qualità. Ad esempio, nel 1990, emergono come meccanismi di controllo della qualità i seguenti:

- corresponsabilizzazione, formalizzata con la sottoscrizione delle relazioni di certificazione da parte di un socio della società di revisione diverso dal socio responsabile del lavoro;
- sottoposizione a controllo periodico di un campione di lavori di revisione effettuati, anche con l'intervento della corrispondente organizzazione internazionale;
- maggiore attenzione riposta all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del proprio personale professionale;
- impegno di avvalersi di manuali di revisione forniti dalle organizzazioni internazionali loro corrispondenti (per le società di revisione di minori dimensioni) (Consob, 1990, pp. 226-227).

Le verifiche ispettive nei confronti delle società di minori dimensioni che non svolgono incarichi per società quotate in borsa, evidenziano:

- a) carenze formali e procedurali di diversa entità;
- b) organizzazione e quindi idoneità tecnica non adeguate;
- c) situazioni di mancanza di indipendenza e di incompatibilità;
- d) mancata comunicazione dei dati relativi al prestito di personale ed all'esistenza di organizzazioni collaterali;
- e) svolgimento di attività non ricomprese nell'ambito normativo in tema di oggetto sociale (Consob, 1991, p. 224).

Con l'approvazione del D.Lgs. 58/1998 si avvia un nuovo quadro regolamentare che, comunque, sostanzialmente conferma i poteri sanzionatori e di vigilanza della Consob. Infatti, nell'art. 162 del D.Lgs. 58/1998 si stabilisce che la Consob vigila sulle società di revisione iscritte all'Albo speciale "per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica"; nella sua attività di vigilanza la Consob può "richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti", ed "eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della società di revisione".

4. Metodo di ricerca e formulazioni delle ipotesi

Dal punto di vista metodologico, sono state acquisite tutte le delibere Consob pubblicate dall'anno 1998 all'anno 2015 contenenti provvedimenti sanzionatori a carico di società di revisione o revisori contabili per incarichi svolti su società quotate in mercati regolamentati. Si tratta di 31 delibere di cui 20 riferite a società di revisione di grande dimensione (cosiddette *big 4*). In particolare, nell'ambito di queste 20 delibere, 11 si riferiscono ad una medesima società di revisione. Le 31 delibere Consob riguardano 61 documenti di informativa finanziaria (34 bilanci d'esercizio, 24 bilanci consolidati e 3 relazioni semestrali) su cui sono state emesse altrettante

relazioni di revisione. Un medesimo provvedimento Consob può aver avuto ad oggetto più relazioni di revisioni, riferite anche a diverse società appartenenti però al medesimo gruppo, circostanza questa che si è verificata in 4 provvedimenti per un totale di 13 relazioni di revisione contestate (Gruppo Parmalat, Gruppo BiPop-Fineco, Gruppo Giacomelli Sport). Inoltre, abbiamo rilevato come solo due casi (Gruppo Parmalat e Cirio Finanziaria spa) siano stati oggetto di due delibere ciascuna riferite ad esercizi diversi (2001 e 2002).

Attraverso un'analisi del contenuto delle delibere sono state identificate le violazioni dei principi di revisioni contestate dalla Consob. In 8 delibere Consob esaminate le violazioni si riferiscono a due periodi di bilancio consecutivi della medesima azienda. In tali casi le violazioni sono state riferite al bilancio più recente. Per le altre 23 delibere Consob le violazioni si riferiscono a un solo periodo di bilancio. L'analisi delle violazioni è stata suddivisa in due periodi temporali, cioè fino al 2002 e dopo tale anno, in relazione all'adozione di una nuova serie di principi di revisione (Delibera Consob n. 13809 del 30/10/2002), che nel panorama italiano, ha rappresentato una svolta nelle modalità di svolgimento del processo di revisione. Si è passati da una impostazione dei principi di revisione per aree di bilancio (così come erano organizzati i principi contabili nazionali) ad una approccio per principi e procedure ispirato ai principi di revisione internazionali (e.g., Marchi, 2004, pp. 91-95; Di Pietra, 2005, pp. 60-67). Nella delibera n. 13809 dell'ottobre 2002 è precisato che: "Il nuovo corpo di principi si applica ai lavori di revisione contabile sui bilanci d'esercizio e consolidato che si chiuderanno a partire dal 31 dicembre 2002".

A causa della durata delle istruttorie, le delibere sanzionatorie Consob si riferiscono spesso a revisioni contabili di bilanci di qualche anno addietro. Inoltre, le violazioni rilevate dalla Consob, censite per singolo provvedimento, sono state raggruppate in due categorie: quelle che si riferiscono a contestazioni puntuali di regole contenute in specifici paragrafi di principi di revisione e quelle che si riferiscono a generici richiami di principi di revisione violati. Più violazioni dello stesso principio di revisione (ossia violazione di più paragrafi dello stesso principio), ai fini delle presente ricerca, sono state considerate come un'unica violazione, a motivo che il principio violato è sempre lo stesso. Ciò peraltro consente il raffronto con le generiche contestazioni di principi di revisione.

Considerando il controllo di qualità come verifica dell'aderenza al processo di revisione svolto sul bilancio agli standard di revisione, possiamo ipotizzare che un cambiamento dei principi di revisione può determinare anche una diversa modalità di rilevare le violazioni da parte delle autorità di

controllo. Pertanto, la prima ipotesi che possiamo formulare è che nei due periodi osservati vi sia una diversa incidenza relativa delle violazioni contestate in termini generici o specifici rispetto ai principi di revisione. La variazione attesa è incerta. Una seconda ipotesi riguarda l'eventuale capacità di adattamento ai nuovi principi di revisione da parte delle società di revisione, a tale proposito vogliamo verificare una diversa incidenza di provvedimenti verso le big 4 nei due periodi osservati. In questo caso, le big 4, più vicine alla logica dei principi di revisione internazionale, dovrebbero presentare minore incidenza relativa nel periodo successivo al 2002.

5. Risultati della verifica empirica

La tabella 1 mostra la statistica descrittiva dei provvedimenti sanzionatori Consob suddivisi per anno del bilancio oggetto del processo di revisione contestato. Pertanto, mentre la data di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori Consob va dal 1998 al 2015, le contestazioni si riferiscono a revisioni svolte dal 1994 al 2011. Ciò si verifica a causa della durata delle istruttorie connesse con i provvedimenti adottati. Complessivamente si osserva che 12 delibere riguardano violazione di principi di revisione in vigore sui bilanci chiusi fino al 2002. Di cui 10 (83%) delibere riferite a *big 4*. Nel secondo periodo oggetto di osservazione risultano 19 delibere riguardanti violazione di principi di revisione in vigore sui bilanci chiusi dal 31/12/2002, di cui 10 (53%) delibere riferite a *big 4*. In merito al totale delle violazioni si osserva che nel primo periodo risultano 34 violazioni rispetto a 12 delibere (numero medio di violazioni di 3,1), mentre nel secondo periodo abbiamo evidenziato 117 violazioni rispetto a 19 delibere (con un numero medio di violazioni per delibera di 5,9). Si evidenzia dunque una maggiore presenza di violazioni per provvedimento. In media, su tutto il campione il numero di violazioni per provvedimento è pari a 4,9. Questa evidenza implica che il contributo potenzialmente apportabile dall'autorità di vigilanza può manifestarsi in diversi segmenti che compongono il processo di revisione.

Considerando nel dettaglio le 34 violazioni contestate su principi di revisione applicati ai lavori di revisione contabile sui bilanci chiusi prima del 31/12/2002, risulta che 24 casi (71%) si riferiscono a contestazioni puntuali di regole contenute in specifici paragrafi di principi di revisione, mentre in 10 (29%) casi riguardano generici richiami di principi di revisione violati.

Tabella 1 – Statistica descrittiva dei provvedimenti sanzionatori Consob.

Anno di bilancio	N Provvedimenti	Big 4	Non Big 4	Riferimenti generici a PR	Riferimenti specifici a PR
1994	2	1	1	0	4
1995	0	0	0	0	0
1996	1	1	0	3	0
1997	0	0	0	0	0
1998	1	1	0	0	7
1999	2	2	0	2	5
2000	1	1	0	0	3
2001	2	2	0	0	5
2002 a	3	2	1	5	0
2002 b	3	2	1	5	6
2003	0	0	0	0	0
2004	2	1	1	0	6
2005	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0
2007	1	1	0	9	0
2008	2	0	2	0	10
2009	5	1	4	0	38
2010	3	2	1	0	27
2011	3	3	0	0	16
Totale generale	31	20 (65%)	11 (35%)	24 (16%)	127 (84%)
Totale 1994 – 2002	12	10 (83%)	2 (17%)	10 (29%)	24 (71%)
Totale 2002 – 2011	19	10 (53%)	9 (47%)	14 (12%)	103 (88%)

Nota: PR = Principi di revisione; 2002a = bilanci chiusi prima del 31/12/2002; 2002b = bilanci chiusi al 31/12/2002.

La tabella 2 evidenzia nel dettaglio le violazioni contestate nel periodo di vigenza dei precedenti principi di revisione (ante 2002). Si può osservare che nelle 24 contestazioni specifiche, la regola maggiormente richiamata è quella contenuta nel par. 4 del Principio di revisione n. 3 (Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile – Norme generali) che ricorre in n. 5 delibere Consob. Tale regola prevedeva che il lavoro di revisione dovesse essere “adeguatamente pianificato” allo scopo di predisporre una strategia generale del lavoro di revisione che permetta di definire gli obiettivi per ogni

aspetto della revisione. La contestazione è stata rivolta a tre diverse società di revisione di grandi dimensioni. Le violazioni delle altre regole specifiche non ricorrono per più di due volte.

Passando all'analisi delle 10 contestazioni generiche, i principi di revisione maggiormente contestati sono: il Principio n. 3 (Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile – Norme generali), come nel gruppo precedente, e il Principio n. 4 (Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile – Documentazione del lavoro di revisione contabile) che ricorrono ciascuno in 3 delibere Consob. In entrambi i casi le contestazioni rinviano solo al documento senza alcun approfondimento.

Tabella 2 – Tipologie di violazioni contestate nelle revisioni dei bilanci 1994 – 2002.

N.	Denominazione Principio di Revisione	Riferimenti generici	Riferimenti specifici	Totale	%
2	Norme etico professionali	2	2	4	12%
3	Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile – Norme generali	3	5	8	24%
3.1	Sistema di controllo interno e revisione contabile	1	3	4	12%
4	Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile – Documentazione del lavoro di revisione contabile	3	2	5	15%
7	Crediti	0	2	2	6%
9	Immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento	0	1	1	3%
11	Titoli di credito a reddito fisso e partecipazioni	0	1	1	3%
16	I conti d'ordine	0	2	2	6%
17	Il conto profitti e perdite	0	1	1	3%
19	Principi di revisione del bilancio di un'azienda bancaria	0	3	3	9%
21	Continuità aziendale	0	2	2	6%
	Revisione limitata	1	0	1	3%
		10	24	34	100%

Le 117 violazioni contestate su principi di revisione in vigore dal 30/10/2002 sono riferibili in 103 (88%) casi a contestazioni puntuali di regole contenute in specifici paragrafi di principi di revisione, mentre in 14 (12%) dei casi a generici richiami di principi di revisione violati. Dalla

tabella 3 si evidenzia che con riferimento alle 103 contestazioni specifiche la regola maggiormente richiamata è quella contenuta nel par. 2 del Documento 500 (Gli elementi probativi della revisione) che ricorre in 14 delibere Consob. Tale regola prevede che il “*revisore deve acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi...*”.

La seconda regola che ricorre maggiormente (n. 6 delibere) è quella contenuta nel par. 32 del Documento 505 (Le conferme esterne). Tale regola prevede idonee procedure in caso di mancata risposta alla prima richiesta di conferma positiva. La regola contenuta nel par. 65 del Documento 330 (Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati) ricorre in 5 delibere. Tale regola prevede che il revisore debba svolgere procedure di revisione per valutare se la presentazione del bilancio nel suo complesso, inclusa la relativa informativa, sia conforme con il quadro normativo di riferimento.

Con riferimento allo stesso periodo temporale, la tabella 4 mostra nel dettaglio i singoli paragrafi dei principi di revisione che sono stati violati, escludendo le violazioni delle altre regole specifiche che non ricorrono per più di due volte. A titolo di esempio, si segnala la delibera Consob n. 14671 del 28 luglio 2004 avente ad oggetto la cancellazione della società di revisione Italaudit spa (già Grant Thornton spa) a seguito delle vicende emerse in relazione alla revisione contabile del bilancio 2002 della Bonlat Financing Corporation, società del Gruppo Parmalat.

Come noto, tra le richieste di conferma indirizzate alle banche, risultava quella indirizzata alla Bank of America, sede di New York, presso la quale la predetta Bonlat Financing Corporation presentava in bilancio depositi per circa US dollari 4,1 miliardi, l'esistenza dei quali fu poi successivamente smentita dalla stessa Bank of America. In questo caso la Consob contestò alla società di revisione gravi negligenze - ossia difformità rispetto al principio di revisione n. 500 par. 30, (*il revisore si assicura di essere lui stesso ad inviare le richieste di conferma*) - che hanno fatto venir meno quei presidi essenziali previsti per garantire l'affidabilità del processo di ottenimento delle conferme esterne.

Con riferimento alle 14 contestazioni generiche il principio di revisione maggiormente violato è nuovamente il Documento n. 500 (Gli elementi probativi della revisione) che ricorre 3 volte. Anche in queste delibere le contestazioni rinviano solo al documento senza alcun approfondimento. Le violazioni generiche degli altri principi non ricorrono per più di una volta per documento.

Tabella 3. Tipologie di violazioni contestate nelle revisioni dei bilanci 2002-2011.

N	Denominazione del Principio di Revisione	Riferimenti generici	Riferimenti specifici	Totale	%
Doc. 100	Principi sull'indipendenza del revisore		1	1	1%
Doc. 200	Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio		4	4	3%
Doc. 220	Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile		1	1	1%
Doc. 230	La documentazione del lavoro di revisione	1	9	10	9%
Doc. 240	La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio		4	4	3%
Doc. 250	Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti		2	2	2%
Doc. 260	Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance		3	3	3%
Doc. 300	Pianificazione	1	5	6	5%
Doc. 310	La conoscenza dell'attività del cliente	1	0	1	1%
Doc. 315	La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi		7	7	6%
Doc. 320	Il concetto di significatività nella revisione		2	2	2%
Doc. 330	Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati	1	10	11	9%
Doc. 400	La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno	1	2	3	3%
Doc. 500	Gli elementi probativi della revisione	3	14	17	15%
Doc. 501	Gli elementi probativi - Considerazioni aggiuntive per casi specifici		5	5	4%
Doc. 505	Le conferme esterne	1	7	8	7%
Doc. 510	La verifica dei saldi d'apertura a seguito dell'assunzione di un nuovo incarico		1	1	1%
Doc. 520	Le procedure di analisi comparativa	1	0	1	1%
Doc. 530	Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare		4	4	3%
Doc. 540	La revisione delle stime contabili	1	5	6	5%
Doc. 545	La revisione delle misurazioni del fair value e della direttiva informativa		3	3	3%
Doc. 550	Le parti correlate	1	1	2	2%
Doc. 560	Eventi successivi	1	0	1	1%
Doc. 570	Continuità aziendale		1	1	1%
Doc. 600	L'utilizzo del lavoro di altri revisori	1	3	4	3%
Doc. 610	L'utilizzo del lavoro di revisione interna		2	2	2%
Doc. 620	L'utilizzo del lavoro dell'esperto		5	5	4%
Doc. 1006	Principio sulla revisione dei bilanci delle banche		2	2	2%
		14	103	117	100%

Tabella 4 – Violazioni di paragrafi contestati nelle revisioni dei bilanci 2002-2011.

Documento	Titolo del documento	Paragrafo n.	n. volte
Documento 500	Gli elementi probativi della revisione	2	14
Documento 505	Le conferme esterne	32	6
Documento 330	Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati	65	5
Documento 540	La revisione delle stime contabili	26	4
Documento 230	La documentazione del lavoro di revisione	9	4
Documento 315	La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi	81	4
Documento 530	Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare	26	4
Documento 200	Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio	6	3
Documento 230	La documentazione del lavoro di revisione	2	3
Documento 230	La documentazione del lavoro di revisione	27	3
Documento 230	La documentazione del lavoro di revisione	28	3
Documento 260	Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance	11	3
Documento 315	La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi	82	3
Documento 330	Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati	23	3
Documento 330	Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati	70	3
Documento 501	Gli elementi probativi - Considerazioni aggiuntive per casi specifici	20	3
Documento 505	Le conferme esterne	30	3
Documento 530	Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare	31	3
Documento 230	La documentazione del lavoro di revisione	25	3

Complessivamente, con riferimento alle ipotesi formulate, possiamo osservare che nel periodo post 2002 si è osservato un significativo aumento delle violazioni specifiche rispetto a quelle generiche dal 71% all'88% (Test

del Chi quadrato a due code, $N = 151$, $X = 5,998$ $p = 0,014$). Ciò potrebbe essere conseguenza della struttura dei principi di revisione rispetto alla serie precedente. Inoltre, possiamo affermare che si evidenzia un trend tendente a contestare specifici aspetti degli standard di revisione, in tal modo, contribuendo a far conoscere al pubblico interessato il dettaglio delle regole violate. In merito alla seconda ipotesi, i provvedimenti verso le big 4 sembrano diminuire relativamente, dall'83% al 53%, tuttavia tale variazione è debolmente significativa (Test esatto di Fischer a una coda, $p = 0,086$). Tale evidenza potrebbe essere conseguenza della struttura del mercato della revisione in Italia dove le Big 4 in modo costante dominano il mercato della revisione contabile delle società quotate in borsa. Inoltre anche la poca numerosità dei casi potrebbe essere causa del risultato ottenuto.

6. Conclusioni

Dall'analisi condotta si evidenzia che la Consob, a seguito dell'introduzione dei nuovi principi di revisione, dall'ottobre 2002, ha in qualche modo affinato le contestazioni pubblicate nelle delibere sanzionatorie collegandole a specifici paragrafi dei principi di revisione. In altre parole, con la nuova serie di principi di revisione, sono diminuite le contestazioni che richiamano concetti generali e spesso a contenuto operativo indeterminato. In effetti, anche il numero medio di violazioni contestate per delibera passa da 3,1 (ante 2002) a 5,9 (post 2002). Tale evidenza, in qualche modo conferma la rilevanza degli standard di revisione per adempiere all'attività di vigilanza pubblica. È anche possibile che la Consob non renda pubbliche le informazioni di dettaglio nei casi in cui gli stessi principi di revisione presentano un certo grado di astrattezza. Ad esempio, la contestazione mossa ai revisori di non aver acquisito sufficienti e appropriati elementi probativi, ciò a motivo del fatto che, probabilmente, lo stesso concetto di sufficienza e appropriatezza, è solo astrattamente definito dai principi di revisione; essendo poi in concreto rimessa al giudizio professionale del revisore la loro valutazione. Oppure il caso in cui la contestazione abbia ad oggetto la mancata adozione di un approccio improntato a particolare "prudenza o scetticismo". In merito alla seconda ipotesi, si osserva una relativa riduzione nei confronti delle Big 4, ma con significatività statistica molto debole.

Tra i limiti della presente indagine si segnala la scarsa numerosità dei casi analizzati. Mentre future ricerche potrebbero interessare gli impatti sui meccanismi di controllo interno adottati dalle società di revisione a seguito dei provvedimenti sanzionatori emessi nei loro confronti dalla Consob. Ulteriori indagini potrebbero rivolgersi all'analisi del nuovo quadro

regolamentare e della nuova serie di principi di revisione ISA oltre che allo studio di singoli casi aziendali.

Riferimenti bibliografici

- Anantharaman, D. (2012), Comparing self-regulation and statutory regulation: Evidence from the accounting profession, *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 37, pp. 55-77.
- Boone, J.P., Khurana, I.K., Raman, K.K. (2015), Did the 2007 PCAOB Disciplinary Order against Deloitte Impose Actual Costs on the Firm or Improve Its Audit Quality?, *The Accounting Review*, Vol. 90 (2), pp. 405-441.
- Casterella, J.R., Jensen, K.L., Knechel, W.R. (2009), Is Self-Regulated Peer Review Effective at Signaling Audit Quality?, *The Accounting Review*, Vol. 84 (3), pp. 713-735.
- Consob (vari anni), *Relazione Annuale*, disponibile su www.consob.it
- De Angelo, L.E. (1981), Auditor Size and Auditor Quality, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 3 (3), pp. 183-199.
- DeFond, M.L. (2010), How should the auditors be audited? Comparing the PCAOB Inspections with the AICPA Peer Reviews, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 49, pp. 104-108.
- Di Pietra, R. (a cura di) (2005), *Le revisione contabile in Italia e nella prospettiva internazionale*, Cedam, Padova.
- Fogarty, T.J. (1996), The imagery and reality of peer review in the US: insights from institutional theory, *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 21, pp. 243-267.
- Hermanson, D.R., Houston, R.W., Rice, J.C. (2007), PCAOB Inspections of Smaller CPA Firms: Initial Evidence from Inspection Reports, *Accounting Horizons*, Vol. 21 (2), pp. 137-152.
- Hilary, G., Lennox, C. (2005), The credibility of self-regulation: evidence from the accounting profession's peer review program, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 40, pp. 211-229.
- Houston, R.W., Stefaniak, C.M. (2013), Audit Partner Perceptions of Post-Audit Review Mechanisms: An Examination of Internal Quality Reviews and PCAOB Inspections, *Accounting Horizon*, Vol. 27 (1), pp. 23-49.
- Lennox, C., Pittman, J. (2010), Auditing the auditors: Evidence on the recent reforms to the external monitoring of audit firms, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 49, pp. 84-103.
- Marchi, L. (2004), *Revisione aziendale e Sistemi di controllo interno*, Giuffrè, Milano.

- Nagy, A.L. (2014), PCAOB Quality Control Inspection Reports and Auditor Reputation, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 33 (3), pp. 87-104.
- Rescigno, M (2001), La Consob: un legislatore-giudice “dimezzato”?, *Stato e Mercato*, N. 61, Fascicolo 1 (Aprile), pp. 107-133.
- Sikka P., Filling, S., Liew, P. (2009), The audit crunch: reforming auditing, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24 (2), pp. 135-155.
- Spaventa, L. (2007), La legge 216 del 1974: un ostacolo all’azione della Consob, *Banca Impresa Società*, Vol. 26 (1), pp. 3-10.
- Watts, R.L., Zimmerman, J.L. (1983), Agency Problems, Auditing and the Theory of the Firm, *The Journal of Law and Economics*, Vol. 26, pp. 613-634.